

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1974 del 04/04/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL. ATTIVITÀ: "PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, VIA PIACENZA SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2031 del 04/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro APRILE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL. ATTIVITÀ: "PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI VALVOLE TRIPLO ECCENTRICHE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA, VIA PIACENZA SNC.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 4388 del 31/08/2022 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL (C.F. 01018590339), (rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 71, acclarato al prot. n. 5414 del 20/09/2022, acquisito al prot. ARPAE n. 153474 in pari data), come rettificata con determinazione dirigenziale det-amb n. 977 del 28/02/2023, (rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 77, acclarato al prot. n. 1495 del 14/03/2023) per l'attività di "progettazione e

costruzione di valvole triplo eccentriche" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Via Piacenza snc (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli scarichi S2 (acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), S6 ed S7 (acque di prima pioggia), aventi recapito in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

Premesso che:

- con nota prot. n. 6187 del 07/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 189520 del 08/11/2023, il SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta determinazione dirigenziale det-amb n. 4388/2022, (come rettificata con d.d. det-amb n. 977/2023), per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole triplo eccentriche" svolta nello stabilimento sito in Via Piacenza snc, Comune di Lugagnano Val d'Arda, (che è anche sede legale), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli scarichi S2 (acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), S6 ed S7 (acque di prima pioggia), aventi recapito in pubblica fognatura (*modifica sostanziale*);
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico (*proseguimento senza modifica*);
- con nota prot. n. 200266 del 24/11/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

Considerato che:

- con nota prot. n. 214913 del 19/12/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 2146 del 08/01/2024 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 18561 del 31/01/2024, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 21196 del 02/02/2024 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 26504 del 12/02/2024 la ditta ha prodotto la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 29681 del 15/02/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa e nel contempo è stato chiesto alla ditta il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 41579 del 04/03/2024, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 44704 del 07/03/2024, la ditta ha prodotto la documentazione volontaria;
- con nota prot. n. 48747 del 13/03/2024 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni e la documentazione volontaria, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 20 del 27/03/2024 Sinadoc 39037/2023) risulta che:

- sarà realizzato un nuovo punto di emissione a servizio del lavaggio automatico;
- sarà sostituito il robot di saldatura convogliato ad E38 con un impianto di saldatura al plasma. E38 convoglierà quindi le emissioni derivanti da saldatura al plasma, sbavatura e saldatura manuale;
- è prevista la modifica dell'emissione E35 consistente: nella sostituzione del tornio orizzontale (emissione diffusa

D18) e suo convogliamento ad E35, nella sostituzione di una macchina utensile e nell'allaccio ad E35 di una macchina utensile (che generava l'emissione diffusa D5); E35 sarà, quindi, a servizio di una macchina PUMA 700 Overmach, una macchina utensile TV Sirmu 150 UAE ed alla macchina utensile Castor 72;

- l'emissione E32 sarà a servizio sia dalla fosfatazione, sia dall'impianto di lavaggio;
- è previsto un aumento di durata di funzionamento degli impianti generanti le emissioni in atmosfera a 230 gg/anno;
- è prevista la dismissione di due torni Padovani 350 e del tornio parallelo Graziano 201 che generavano emissioni diffuse;
- il consumo massimo di solvente per il lavaggio di superficie è pari a 800 kg/anno;
- è la richiesta la modifica del consumo medio giornaliero di sgrassante, prodotti vernicianti, diluenti, lubrificante spray e di liquidi penetranti passando da un limite di 28 kg/g, ad un valore di 40 kg/g (il valore medio desumibile dalla documentazione, tuttavia, è pari a circa 45 kg/g) in modo da avere una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli impianti, pur nel rispetto del limite di emissione totale di COV già fissato dall'AUA vigente in 1400 kg/anno;
- gli impianti che generano le emissioni diffuse sono i seguenti:
 - macchine utensili chiuse dotati di aspirazione e abbattimento interni con reimmissione dell'aria all'interno del reparto: D15 tornio cnc, D16 tornio cnc, D17 tornio cnc;
 - macchine utensili non carterizzate e non captate su cui non è possibile procedere alla captazione: D1 tornio manuale, D2 tornio manuale, D3 tornio manuale, D4 tornio manuale, D5 fresatrice manuale, D6 trapano radiale, D7 trapano radiale, D8 brocciatrice manuale, D9 brocciatrice cnc, D10 seghetto cnc, D11 seghetto manuale, D12 tornio manuale, D20 aspiratore polveri spazzolatura manuale, D21 sbavatrice anelli;
 - occasionalmente possono essere effettuate attività con liquidi penetranti a bordo macchina;
- in merito a quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, che risulta applicabile, la ditta precisa che la saldatura al plasma costituisce una valida soluzione per ridurre l'emissione di polveri del 20% inferiore alla tecnologia filo/elettrodo;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 19 del 27/03/2024 Sinadoc 39037/2023) risulta che:

- la modifica riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di lavaggio in automatico delle valvole, da utilizzare in alternativa al già esistente impianto di lavaggio manuale. I reflui così generati saranno convogliati al depuratore chimico fisico e successivamente scaricati in pubblica fognatura attraverso il punto di scarico S2. L'impianto di trattamento esistente non subirà alcuna modifica;
- pertanto, in sintesi, dall'insediamento originano n° 5 scarichi, recapitanti in pubblica fognatura, come di seguito classificati:
 - scarico **S2**, di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, derivanti dai processi di sgrassaggio, fosfatazione e decapaggio dei materiali ferrosi (effettuati tramite due impianti di lavaggio valvole manuale ed automatico), depurate in impianto chimico-fisico potenziato da un trattamento iniziale di disoleazione, pre neutralizzazione per la rimozione fluoruri, nonché decantazione e trattamento finale con carbone attivo;
 - scarico **S6**, di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle aree destinate a carico e scarico degli automezzi, deposito materie prime e semilavorati, deposito temporaneo di rifiuti, trattate in vasca di accumulo della capacità di 35 m³, disoleatore e filtro oleo-assorbente;
 - scarico **S7**, di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale a servizio del capannone ad uso magazzino trattate in n. 3 vasche di accumulo/sedimentazione della capacità complessiva di 20 m³, disoleatore e filtro oleo assorbente;
 - scarichi **S1** ed **S3** di acque reflue domestiche, costituiti dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici e di acque meteoriche di copertura, non soggetti ad autorizzazione;
- il pozzetto di prelievo fiscale per lo scarico S2, individuato con la dicitura "Pozzetto di prelievo" nella Planimetria "Tav. F1 – Schema fognatura – Dicembre 2023" trasmessa con le integrazioni, è ubicato immediatamente a monte del punto di allaccio alla pubblica fognatura;
- i pozzetti di prelievo fiscale per gli scarichi S6 e S7 sono ubicati immediatamente a valle dei rispettivi impianti di prima pioggia, così come rappresentato nella Planimetria "Tav. F1 – Schema fognatura – Dicembre 2023" trasmessa con le integrazioni;
- presso lo stabilimento sono presenti altresì:
 - due scarichi denominati **S4** ed **S5** di acque meteoriche con recapito in corpo idrico superficiale, non

soggetti ad autorizzazione;

- due scarichi denominati **S6-bis** ed **S7-bis** di acque di seconda pioggia con recapito in corpo idrico superficiale, non soggetti ad autorizzazione;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. RT003091-2024-P del 29/02/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 40105 del 29/02/2024) - IRETI SPA: parere favorevole per lo scarico S2 di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- nota prot. n. 44771 del 07/03/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice emissioni in atmosfera e la matrice scarichi;
- nota prot. n. 1902 del 18/03/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 51385 del 18/03/2024) - Comune di Lugagnano Val d'Arda: parere favorevole in ordine alle matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- nota prot. n. 37069 del 25/03/2024 (prot. ARPAE n. 56603 del 26/03/2024) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
 - relativamente all'attività di saldatura, dovrà essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/s;
 - l'attività di verniciatura dovrà essere effettuata all'interno degli appositi impianti in modo da evitare emissioni diffuse e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
 - durante l'asciugatura dei pezzi, il fronte aspirante dovrà rimanere acceso, così come per la pulizia dell'attrezzatura utilizzata;
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

Dato atto che in data 14/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0012142_20240314, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

- 1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale det-amb n. 4388 del 31/08/2022, (rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 71, acclarato al prot. n. 5414 del 20/09/2022), come rettificata

con determinazione dirigenziale det-amb n. 977 del 28/02/2023, (rilasciata dal Suap dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con provvedimento conclusivo n. 77, acclarato al prot. n. 1495 del 14/03/2023) - in favore della ditta EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA SRL (C.F. 01018590339), per l'attività di "progettazione e costruzione di valvole triplo eccentriche" svolta nello stabilimento sito in Comune di Lugagnano Val d'Arda, Via Piacenza snc, (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli scarichi S2 (acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), S6 ed S7 (acque di prima pioggia), aventi recapito in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SABBIAIATURA

Portata massima	10500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA PEZZI GRANDI

Portata massima	42000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Abbattit ore a umido

EMISSIONE N. E3 BRUCIATORE RISCALDAMENTO CABINA PEZZI GRANDI

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 BRUCIATORE RISCALDAMENTO ESSICCAZIONE

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 ASPIRAZIONE ESSICCAZIONE PEZZI GRANDI

Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno

Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 ASPIRAZIONE FORNO DI ESSICCAZIONE STATICO

Durata massima giornaliera	15 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 ASPIRAZIONE ESSICCAZIONE PEZZI PICCOLI

Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO PEZZI PICCOLI

Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 CABINA DI VERNICIATURA PEZZI PICCOLI

Portata massima	26500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Abbattitore a umido

EMISSIONE N. E13 FASE DI FOSFATAZIONE/ATTIVAZIONE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 FASE DI PASSIVAZIONE/SGRASSAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 CALDAIA

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 ASPIRAZIONE CENTRO DI FRESATURA "COLGAR"

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	21 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno

Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E19 BANCO DI APPLICAZIONE LUBRIFICANTE SOLIDO

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FC

EMISSIONE N. E20 ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FM

EMISSIONE N. E21 ASPIRAZIONE SBAVATURA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E22 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO CARNAGHI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	Precipitatore elettrostatico

EMISSIONE N. E23 ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FM

EMISSIONE N. E25 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MORANDO

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³

Nebbie di oli 5 mg/Nm³
Sistema abbattimento: FT

EMISSIONE N. E26 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO CARNAGHI

Portata massima 13500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 14 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 10 mg/Nm³
Nebbie di oli 5 mg/Nm³
Sistema abbattimento: FT

EMISSIONE N. E27 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MANDELLI 1500

Portata massima 9600 Nm³/h
Durata massima giornaliera 14 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 10 mg/Nm³
Nebbie di oli 5 mg/Nm³
Sistema abbattimento: FT

EMISSIONE N. E28 BRUCIATORE A METANO DECAPAGGIO

Portata massima 400 Nm³/h
Durata massima giornaliera 14 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 6 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 5 mg/Nm³
Ossidi di zolfo 35 mg/Nm³
Ossidi di azoto 350 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

EMISSIONE N. E30 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MANDELLI 1500/2000

Portata massima 21000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 14 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 10 mg/Nm³
Nebbie di oli 5 mg/Nm³
Sistema abbattimento: FT

EMISSIONE N. E31 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO TORNIO VERTICALE VTPM-300-150 E MCM

Portata massima 20000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 14 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Polveri 10 mg/Nm³
Nebbie di oli 5 mg/Nm³
Sistema abbattimento: FT

EMISSIONE N. E32 ASPIRAZIONE REPARTO FOSFATAZIONE E LAVAGGIO

Portata massima 12500 Nm³/h
Durata massima giornaliera 14 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno
Altezza minima 8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E33 ASPIRAZIONE TORNII IPERJET

Portata massima 3000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 14 h/g
Durata massima annua 230 gg/anno

Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E34 ASPIRAZIONE LIQUIDI PENETRANTI

Portata massima	12700 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E35 ASPIRAZIONE MACCHINE PUMA 700, OVERMACH, TV SIRMU 150 UAE E CASTOR 72

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E36 BANCO DI APPLICAZIONE LUBRIFICANTE SOLIDO

Portata massima	3350 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	50 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FC

EMISSIONE N. E37 ASPIRAZIONE TORNIO VERTICALE CARNAGHI AC16 TM 1400

Portata massima	13500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E38 ASPIRAZIONE ROBOT DI SALDATURA, SALDATURA MANUALE E SBAVATURA

Portata massima	45000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E39 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO SECMU C100, MAZAK 630 E MAZAK 800

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E40 ASPIRAZIONE CENTRO DI LAVORO MANDELLI SPARK 1300 E MCO TURN 9000

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Nebbie di oli	5 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E41 ASPIRAZIONE REPARTO AFTER SALES

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT + c.a.

EMISSIONE N. E42 ASPIRAZIONE SABBIATURA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	6 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
- per quanto concerne gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura, deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione al punto di emissione degli inquinanti non inferiore a 0,5 m/sec;
 - l'attività di verniciatura deve essere effettuata all'interno degli appositi impianti e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s; durante l'asciugatura dei pezzi, il fronte aspirante deve rimanere acceso, così come durante la pulizia dell'attrezzatura utilizzata;
 - devono inoltre essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione degli inquinanti;
- b) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per **E3, E4, E15 ed E28**, il gestore può non effettuare monitoraggi (autocontrolli) periodici a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- d) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per **E2, E5, E6, E7, E8, E9, E19, E34 ed E36** il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E13, E14, E17, E20, E21, E22, E23, E25, E26, E27, E29, E30, E31, E32, E33, E35, E37, E38, E39, E40, E41 ed E42 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- f) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- g) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- h) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- i) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- j) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- k) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- l) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- m) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici);
 - **Composti Organici Volatili (espressi come COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo (espressi come SO₂)**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (Analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **nebbie di oli**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;
 - **Acido fosforico, fosfati e suoi composti inorganici espressi come H₃PO₄**: campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2 per acido fosforico); campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1;
 - **sostanze alcaline**: Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora,

- possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- v) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- w) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- x) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- y) il gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

- dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- z) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di sgrassante, prodotti vernicianti, diluenti, lubrificante spray, prodotti per lavaggio e di liquidi penetranti pari a 45 kg/g, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dai registri di cui ai successivi punti ab) e ac), per un'emissione annua massima di COV pari a 1400 kg;
- aa) nelle fasi di verniciatura devono essere impiegati prodotti vernicianti a base solvente pronti all'uso con un contenuto di sostanza solida non inferiore al 60% in peso ed a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso;
- bb) i consumi giornalieri di sgrassante, prodotti vernicianti, diluenti, prodotti per lavaggio validati dalle relative fatture d'acquisto, nonché i relativi giorni di utilizzo, devono essere annotati con frequenza settimanale su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- cc) i consumi mensili dei liquidi penetranti e dei lubrificanti spray utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, nonché i relativi giorni di utilizzo, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni; tale sistema di registrazione deve prevedere una stima dei consumi medi giornalieri di tali prodotti;
- dd) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- ee) in relazione all'emissione **E41**, deve essere garantito che le valvole interessate dalla lavorazione siano pulite nel miglior modo possibile; le sostanze che possono aver contaminato le valvole devono essere annotate con frequenza settimanale su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni; in base alla tipologia delle sostanze ed al livello di pulizia delle valvole deve essere valutata l'opportunità di effettuare una campagna di monitoraggio ad E41 mirante alla ricerca in emissione delle sostanze interessate;
- ff) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E32, E35 ed E38** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- gg) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- hh) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ii) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- jj) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni

autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose recapitante in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei **limiti** di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, per gli scarichi S2 (scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose), S6 ed S7 (scarichi di acque di prima pioggia) aventi recapito in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) per lo **scarico S2**, devono essere eseguite, con cadenza semestrale nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), autocontrolli analitici ricercando i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi, C.O.D., Nitrati, Cloruri, Solfati, Fluoruri, Idrocarburi Totali, Ferro, Manganese, Cromo Totale, Nichel, Cadmio, Zinco. I risultati di tali analisi dovranno essere messi a disposizione delle autorità preposte al controllo e trasmessi ogni 4 anni al Comune di Lugagnano Val d'Arda e all'ARPAE (SAC e ST) ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DPR 59/2013;
- b) gli **scarichi S6 ed S7** devono rispettare, nei rispettivi pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa), i limiti di cui alla Tabella 3, allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., colonna scarichi in pubblica fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
- c) per lo **scarico S2** il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **25 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **5000 mc.**. Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere riportate sull'apposito modulo spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) i pozzetti di prelievo fiscale devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di controllo compreso il personale in capo a ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- e) devono essere sempre quantificabili i volumi degli scarichi in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- f) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 e alla precedente lettera b) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- g) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- h) i sistemi di trattamento devono essere sempre mantenuti in funzione;
- i) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento dei reflui; in particolare dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi e delle morchie oleose in esubero dagli impianti di trattamento e dovrà essere effettuata, almeno una volta all'anno, la verifica tecnico – funzionale degli impianti depurativi e della rete di fognatura aziendale. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

- j) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC entro le 24 ore successive all'evento) all'ARPAE (SAC e ST), al Comune di Lugagnano Val d'Arda e al Gestore del Servizio Idrico Integrato, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3 e/o di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- k) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Lugagnano Val d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- che devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
- il rispetto degli obblighi derivanti da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- che dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

6. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

7. di dare atto, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda";
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.